Comune di Fiesco

Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 5 del 31-03-2015

ORIGINALE

OGGETTO: PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE, E DELLA CORRELATA RELAZIONE, EX ART.1, CC. 611 E 612 LEGGE 190 / 2014: APPROVAZIONE

L'anno duemilaquindici, addì trentuno del mese di Marzo alle ore 21:00, nella Sala Consiliare, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte, sono stati convocati in sessione straordinaria in seduta pubblica di prima convocazione i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano :

Componente	Presenti	Assenti	Componente	Presenti	Assenti
PIACENTINI GIUSEPPE	X		PIGOLA DAVIDE	X	
MARCARINI CHIARA	X		CEMBALI ROBERTO	X	
BERNOCCHI MATTEO	X		FROSI PAOLO	X	
BIGNAMI SELENE	X				
MARCARINI SANTINO	X				
FAVA GIUSEPPE MARINO	X				
MARCARINI ENZO	X				

TOTALE N. 10 PRESENTI 0 ASSENTI

Assiste all'adunanza il Dott. FABIO MALVASSORI, nella sua qualità di Segretario Comunale.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. GIUSEPPE PIACENTINI, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE, E DELLA CORRELATA RELAZIONE, EX ART.1, CC. 611 E 612 LEGGE 190 / 2014: APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

1. VISTO l'art. 1, commi 611 e 612 della Legge n. 190/2014, il quale prevede in sintesi quanto segue (nel quale sono inserite lettere maiuscole a successivi fini espositivi):

art. 1 comma 611

[A] Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni,

[B] al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, ... gli enti locali ..., a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015,

[C] anche tenendo conto dei seguenti criteri:

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

art. 1 comma 612

[D] ... i sindaci ..., in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015,

[E] un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire,

[F] Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica,

[G] E' trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata,

[H] Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui [sopra] predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che e' trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata,

[I] La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,

2. CONSIDERATO, con riferimento a tutto quanto sopra al numero 1) ed alle lettere maiuscole ivi indicate (cui si rinvia per il dettaglio, e di seguito utilizzate quale riferimento), che:

[A]

- il Consiglio Comunale ha coerentemente approvato, con propria deliberazione **n. 31 del 20.12.2010**, la Ricognizione delle partecipazioni societarie detenute dal Comune e relative determinazioni ai sensi dell'art.3, cc. 27 e ss. Legge 244 / 2007 ed art.1, c.569 Legge 147 / 2013, tra l'altro:

  - prendendo atto che alla data odierna il Comune detiene partecipazioni nelle seguenti società: Padania Acque SpA; Padania Acque Gestione Spa; Società Cremasca Reti e Patrimonio Spa;

  - autorizzando ... il mantenimento delle sopra citate partecipazioni societarie del Comune e di ritenerle legittime e conformi ai dettami della Legge 244/2007;

- con deliberazione di Consiglio Comunale **n. 35 del 24.11.2014** ad oggetto "Servizio idrico integrato – affidamento a Padania Acque Gestione Spa – Subentro nella gestione dei servizi in economia", si è tra l'altro deliberato che "Padania Acque Gestione ... affidataria del servizio idrico integrato per l'ambito territoriale ottimale della Provincia di Cremona, (subentra) nella gestione del servizio ... (già) esercitato in economia dal Comune";

- con deliberazione di Consiglio Comunale **n. 2 del 25.02.2014** il Consiglio ha approvato la deliberazione ad oggetto completamento del riassetto del servizio idrico integrato della Provincia di Cremona: atto di indirizzo, con la quale si è deliberato di dare mandato agli organi amministrativi di "Padania Acque S.p.A." e di "Padania Acque Gestione S.p.A." di proporre all'assemblea degli azionisti un'operazione di fusione per incorporazione di "Padania Acque Gestione S.p.A." in "Padania Acque S.p.A." con lo scopo di creare l'incubator ideale che, per

caratteristiche soggettive e solidità patrimoniale, possa inglobare il patrimonio idrico detenuto dalle altre società pubbliche della provincia, subentrare negli impegni finanziari assunti dagli enti in passato per gli investimenti idrici, compresi quelli contratti dai Comuni, divenendo gestore ed erogatore unico della provincia di Cremona; 2 – di realizzare l'operazione di fusione per incorporazione con il minor dispendio di risorse pubbliche e nel minor tempo possibile ...

[B] il Legislatore nazionale richiede a numerosi enti, tra cui i Comuni, di ridurre il numero delle partecipazioni detenute direttamente ed indirettamente in società, in ottica di razionalizzazione, contenimento della spesa, tutela della concorrenza, coerenza dell'azione amministrativa; si noti che la norma di legge non fa cenno ad altri soggetti cui il Comune a vario titolo partecipa (a mero titolo di esempio, le aziende speciali ex art. 114 D.Lgs. n. 267/2000), cosicché si ritiene di dover far riferimento esclusivamente alle partecipazioni societarie (del resto, la stessa Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la Regione Lombardia ha recentemente, nel caso specifico in materia di costi del personale, individuato nette linee di separazione tra le società ed altri soggetti, quali appunto le aziende speciali ed i consorzi, con il proprio parere 237/2014/PAR del 29/09/2014);

[C] si tratta pertanto di sottoporre a verifica, rispetto agli aspetti / elementi / fattori di seguito elencati, ciascuna società di cui il Comune detenga direttamente o indirettamente una partecipazione:

a) non indispensabilità rispetto alle finalità istituzionali dell'Ente;

b) numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) per attività diverse dai servizi pubblici (alla luce di quanto alla successiva lettera d), gestione analoga o simile a quella svolta da altri enti o società partecipati dal Comune;

d) per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, possibilità di aggregazione tra società;

e) ristrutturazione degli organi di amministrazione e controllo, nel senso della riduzione del numero dei componenti e dei relativi compensi;

f) contenimento dei costi di funzionamento delle strutture aziendali;

[D] quanto oggetto della presente deliberazione, giacché è strettamente correlato alle competenze esclusive del Consiglio Comunale ex art. 42, comma 2, lettere e) e g) D.Lgs. 267/2000 (organizzazione dei pubblici servizi, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, indirizzi da osservare da parte delle aziende ...), si ritiene debba essere approvato, entro il 31.03.2015, dal Consiglio medesimo, salva la formale trasmissione da parte del Sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;

[E] oggetto della presente della deliberazione è dunque una sintesi (piano) che, per singola società, individui, le modalità e i tempi di attuazione delle decisioni eventualmente assunte, nonché dei risparmi da conseguire;

[F] la sintesi (piano) di cui sopra è correlata dall'analisi (relazione) per singola società e per ciascuno degli aspetti / elementi / fattori di cui sopra sub [C];

[G] piano e relazione di cui sopra sono, come detto sub [D], trasmessi alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, nonché pubblicati sul sito internet dell'Ente (si ritiene nelle sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione Atti Generali, in relazione a quinto sopra sub 1-l);

[H] i risultati conseguiti in base a detti piano e relazione si ritiene debbano essere oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale e trasmessi dal Sindaco entro il 31.03.2016 alla Corte dei Conti, nonché pubblicati come sopra esposto sub [G];

3. VISTI il piano e la relazione, allegati al presente provvedimento rispettivamente alla lettera A) e alla lettera B), a formarne parte integrante e sostanziale;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Revisore del Conto;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi sulla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del Decreto Legislativo 18.8.2000, N. 267 e successive modificazioni;

TUTTO CIO' premesso, visto e considerato;

CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI, espressi dagli aventi diritto presenti e votanti in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

1. **DI PRENDERE ATTO** di quanto ai numeri 1) e 2) delle premesse, relativamente a quanto previsto dall'art. 1, commi 611 e 612 della Legge n. 190/2014, nonché alle partecipazioni societarie ad oggi detenute dal Comune, alle verifiche cui sottoporre ciascuna partecipazione, all'impostazione del piano in oggetto, alla sua rendicontazione, agli obblighi di trasmissione e di pubblicazione;

2. **DI APPROVARE** il piano e la relazione, allegati al presente provvedimento rispettivamente alla lettera A) e alla lettera B), a formarne parte integrante e sostanziale;

3. **DI DISPORRE** la trasmissione del presente atto alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, nonché la pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet ufficiale del Comune.

Dopodiché, attesa l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli unanimi, espressi dagli aventi diritto presenti e votanti in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, N. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. FABIO MALVASSORI

IL PRESIDENTE
GIUSEPPE PIACENTINI

****

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Fiesco, - 3 [illegible] 2015

La presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 124 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO, AFFARI GENERALI,
SPORT E CULTURA
VALCARENGHI MARIA ROSA

****

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile alla sua adozione per effetto di apposita e distinta separata votazione.

Fiesco, [illegible] 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. FABIO MALVASSORI

****

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in data _____, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

Fiesco,

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. FABIO MALVASSORI

Allegato A) alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 31.03.2015

PIANO

Il Comune ritiene indispensabile il mantenimento delle partecipazioni nelle seguenti società.

1) Padania Acque SpA

2) Padania Acque Gestione Spa

3) Società Cremasca Reti e Patrimonio Spa

Quanto alle società 1)-2), l'avviato processo di integrazione dei gestori idrici del territorio dovrebbe condurre a risparmi di costo negli ordini di grandezza riportati nella successiva relazione; i tempi di ottenimento prescindono dalla volontà istituzionale del singolo Comune.

Per tutte le società di cui sopra sub 1)-2)-3), il Comune, per quanto di competenza e tenendo conto della dimensione della propria quota societaria, proporrà nelle appropriate sedi societarie che si prevedano azioni di contenimento degli oneri riferibili agli organi di amministrazione e controllo, nel rispetto delle norme individuate nella successiva relazione, e di contenimento dei costi di funzionamento delle strutture aziendali.

Per quanto concerne la società SCRP S.p.A. si allega al Piano apposita scheda relativa alla decrizione societaria, nonché alle partecipazioni indirette del Comune di Fiesco detenute mediante SCRP S.p.A.

SCHEDA SCRP S.p.A. (allegato n. 1 al Piano)

Quanto a Società Cremasca Reti Patrimonio S.p.A. (in prosieguo anche SCRP S.p.A.), preso atto che:

- la società, a capitale sociale pubblico totalitario, ha assunto l'odierna ragione sociale a seguito della riorganizzazione societaria del Consorzio Cremasco S.p.A., consistente nello scorporo e conferimento a S.C.S. S.p.A. del ramo d'azienda relativo alla gestione dei servizi pubblici locali e nell'attribuzione alla ridenominata SCRP S.p.A. del ruolo di società patrimoniale e di gestione delle reti per conto dei Comuni del Cremasco, ai sensi dell'allora vigente art. 113, commi 2 e 13, D.Lgs. 267/2000;
- ai sensi dell'art. 2 dello statuto, SCRP S.p.A. ha per oggetto, in particolare: "*a) l'acquisto, costruzione, gestione, affitto, locazione di beni mobili ed immobili, fabbricati (quale ne sia la funzione: abitativa, commerciale, industriale, etc.), terreni, impianti, macchinari e, in generale, di qualsiasi bene, anche immateriale, comunque funzionali o destinati all'erogazione dei servizi pubblici di seguito elencati in via esemplificativa e non tassativa [...]*"; "*b) la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali destinate dagli enti locali all'erogazione dei servizi di cui alla lettera a)*"; c) "*l'espletamento, anche per conto degli enti locali, delle gare e, in generale, delle procedure finalizzate all'individuazione dei soggetti erogatori dei servizi di cui alla lettera a)*"; "*d) l'erogazione dei servizi pubblici di seguito elencati in via esemplificativa e non tassativa [...]*";
- in virtù del predetto art. 2 dello statuto di SCRP S.p.A., "*la realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguita mediante gestione diretta per conto, in concessione, in appalto, oppure per mezzo di società controllate, collegate o partecipate di cui la società può partecipare alla costituzione o nelle quali può assumere partecipazioni, nonché in qualsiasi altra forma consentita dalle leggi vigenti*", posto che il penultimo comma del citato art. 2 dello statuto societario dispone, altresì, che "*la società potrà, infine, assumere o cedere partecipazioni ed interessenze in società, imprese, consorzi e associazioni, sia in Italia, che all'estero, qualunque ne sia l'oggetto, sia direttamente, che indirettamente sotto qualsiasi forma e per qualsiasi misura, e potrà costituire e liquidare gli stessi soggetti sopra indicati, nonché esercitarne il coordinamento tecnico-finanziario-amministrativo*".

Considerato che, per il tramite SCRP S.p.A., il Comune di Fiesco è indirettamente partecipante alle seguenti società:

- **S.C.S. S.r.l.**, partecipata da SCRP S.p.A. nella misura del 65% del capitale sociale e da Cremasca Servizi s.r.l., *holding* del Comune di Crema,, per il restante 35%;
- **SCS Servizi Locali s.r.l.**, partecipata da SCRP S.p.A. nella misura del 65,01% e da

Cremasca Servizi s.r.l. per il restante 34,99%

- **Consorzio Informatica e Territorio – Consorzio IT. s.r.l.**, nella misura del 90% del capitale sociale (il restante 10% è partecipato da Padania Acque S.p.A.), società operante nella gestione di sistemi informativi per conto dei Comuni soci di SCRP S.p.A., nonché di Padania Acque
- **Biofor Energia s.r.l.**, società pubblico-privata, partecipata da SCRP S.p.A. per il 50%, titolare e gestore di un impianto, sito in Castelleone, per la produzione di energia elettrica da biomasse (frazione umida da raccolta rifiuti urbani, liquami animali, rifiuti agro-alimentari, insilato di mais)

Quanto ad SCS Servizi Locali s.r.l., la società è stata costituita in forza della scissione proporzionale della preesistente SCS S.p.A., deliberata dall'Assemblea straordinaria del 15.10.2007, ed è ad oggi affidataria "*in house*", per conto del Comune di Crema, dei seguenti servizi pubblici locali a rilevanza economica:

- gestione degli impianti sportivi situati nel villaggio sportivo "Nino Bellini" (Centro Natatorio Comunale e Bocciodromo) sito in via Indipendenza;
- gestione dei servizi di sosta, parcheggio e di conduzione degli impianti semaforici;
- gestione della pubblica illuminazione (per i punti luci non di proprietà o comunque gestiti da Enel Sole S.p.A.);

Considerato, inoltre, che SCS Servizi Locali s.r.l. possiede il 52% del capitale sociale di Società Cremasca Calore s.r.l. (il cui restante 48% fa capo al *partner* industriale Cofely Reti e Calore s.r.l.), società operante nel campo del teleriscaldamento mediante un centrale di cogenerazione ed una rete a servizio di parte del territorio comunale di Crema;

Considerato che:

- S.C.S. s.r.l. è la società veicolo attraverso cui SCRP S.p.A. e Cremasca Servizi s.r.l. detengono la partecipazione del 9,047% nel capitale sociale di Linea Group Holding S.p.A. e aderiscono al patto parasociale (di durata quinquennale, rinnovabile, di anno in anno, per ulteriori 12 mesi) siglato il 30 giugno 2010 con gli altri soci fondatori della stessa **Linea Group Holding S.p.A.** (A.E.M. Cremona S.p.A., ASM Pavia S.p.A., Astem S.p.A. e Cogeme S.p.A.);
- le pattuizioni contenute nel summenzionato patto parasociale regolano le procedure di nomina degli organi sociali e degli altri organismi di coordinamento istituiti tra i firmatari

sul presupposto della suddivisione del capitale tra cinque azionisti, attribuendo la qualifica di "Quinto Azionista" ad S.C.S. s.r.l.;

- alla luce dell'art. 9 dello statuto di Linea Group Holding S.p.A. ogni atto di trasferimento delle azioni, anche per effetto di operazioni di conferimento, fusione, scissione, è subordinato al diritto di prelazione degli altri soci;

Considerato che, a sua volta, Linea Group Holding S.p.A. controlla le seguenti società:

- Aem Gestioni s.r.l. (100% del capitale sociale), che opera quale affidataria dei servizi di distribuzione di energia elettrica, igiene ambientale e teleriscaldamento nel territorio comunale di Cremona;
- Amico Gas s.r.l. (100% del capitale sociale), operante nel settore della manutenzione della caldaie a metano;
- Astem Gestioni s.r.l. (100% del capitale sociale), che opera quale affidataria dei servizi di igiene ambientale nel Comune di Lodi e nell'area del lodigiano, nonché di teleriscaldamento nella città di Lodi;
- Linea Ambiente s.r.l. (100% del capitale sociale), operante nel settore della gestione integrata dei rifiuti;
- Linea Energia S.p.A. (100% del capitale sociale), operante nel settore della produzione di energia elettrica e termica
- Linea Gestioni s.r.l. (100% del capitale sociale), società costituita attraverso la fusione di Cogeme Gestioni s.r.l. ed SCS Gestioni s.r.l., affidataria dei servizi di igiene urbana nella parte occidentale della provincia di Brescia e nel Cremasco;
- Linea Più S.p.A. (100% del capitale sociale), operante nel settore della vendita di energia elettrica e gas naturale
- Uniservice s.r.l. in liquidazione (100% del capitale sociale);
- Linea Com s.r.l. (96,17% del capitale sociale), operante nel settore delle infrastrutture di telecomunicazione;
- Linea Distribuzione s.r.l. (92,28% del capitale sociale), operante nel settore della distribuzione del gas naturale, prevalentemente nelle province di Brescia, Cremona, Lodi e Pavia, in forza di concessioni anteriori all'entrata in vigore del D.Lgs. 164/2000 e di ulteriori affidamenti conseguiti tramite gara;
- Greenambiente s.r.l. (80% del capitale sociale), operante nella gestione di impianti di

smaltimento di rifiuti;

- Elva Consortile S.p.A. in liquidazione (75,56% del capitale sociale attraverso Linea Energia S.p.A.);
- MF Waste s.r.l. (51% del capitale sociale), *holding* di controllo del termovalorizzatore di Lomellina;
- Rovato Energia s.c.a.r.l. (95% del capitale sociale attraverso Linea Energia S.p.A.), operante nella cogenerazione di calore ed energia elettrica nell'area industriale di Rovato;
- LGH Rinnovabili s.r.l. (100% del capitale sociale attraverso Linea Energia S.p.A.), operante nella realizzazione e gestione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
- Lomellina Energia s.r.l. (80% del capitale sociale attraverso MF Waste s.r.l.), gestore del termovalorizzatore di Parona, in Lomellina;
- Società Teleriscaldamento Alto Milanese s.r.l. (99,61%del capitale sociale attraverso Linea Più S.p.A.), gestore del servizio di teleriscaldamento nel territorio comunale di Rho;

Considerato che, la medesima Linea Group Holding S.p.A. partecipa, direttamente od indirettamente, alle seguenti società collegate:

- Blugas Infrastrutture s.r.l. (45,74% del capitale sociale);
- Blugas S.p.A. (48,22% del capitale sociale);
- Bresciana Infrastrutture Gas s.r.l. (50% attraverso Linea Distribuzione s.r.l.)
- Ecofert s.r.l. (48% del capitale sociale attraverso Linea Energia S.p.A.)
- ASM Codogno S.p.A. (49% del capitale sociale attraverso Linea Più S.p.A.),
- Franciacorta Rinnovabili s.r.l. (45% del capitale sociale attraverso Linea Energia S.p.A.);

Ritenuto che, con l'adozione del presente piano di razionalizzazione, il Sindaco sia dunque chiamato a delineare obiettivi, modalità, tempi di attuazione e risparmi da conseguire;

Ritenuto, inoltre, che le linee di indirizzo esposte nel presente piano dovranno trovare attuazione di concerto con gli altri Enti locali soci, diretti ed indiretti, delle medesime partecipate, e dunque attraverso l'esercizio coordinato delle prerogative correlate allo *status* di soci, previa adozione dei necessari provvedimenti amministrativi d'autorizzazione, ed in specie l'approvazione delle

deliberazioni consiliari, nel quadro delle competenze fissate dall'art. 42, D.Lgs. 267/2000, con particolare riguardo al mantenimento, dismissione o, comunque, razionalizzazione, delle partecipazioni societarie (anche avuto riguardo all'art. 3, commi 27 e ss., legge 244/2007), nonché all'organizzazione ed affidamento dei servizi pubblici locali, tenuto conto delle potestà assegnate agli enti di governo d'ambito in forza dell'art. 3*bis*, comma 1*bis*, legge 148/2011, come da ultimo modificato ed integrato dall'art. 1, comma 609, legge 190/2014;

Tutto ciò premesso, considerato, rilevato, preso atto, ritenuto adotta il seguente piano operativo di razionalizzazione, articolato secondo i criteri guida individuati dall'art. 1, comma 611, legge 190/2014.

Allegato B) alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 31.03.2015

RELAZIONE

Le società in cui il Comune detiene partecipazioni risultano essere le seguenti:

1) Padania Acque SpA

2) Padania Acque Gestione Spa

3) Società Cremasca Reti e Patrimonio Spa

Le società sub 1) - 2) e 3) sono a capitale interamente pubblico, con partecipazioni frazionate tra più Enti Locali.

Per singola società / partecipazione societaria, le principali informazioni di carattere economico – finanziario ed afferenti l'oggetto sociale e la gestione svolta sono di seguito riportate:

PADANIA ACQUE SPA			
Ragione sociale	Padania Acque Spa Via Macello n. 14 26100 Cremona		
Quota di partecipazione	0,4285%		
Durata	31/12/2050		
Risultati di bilancio	2011	2012	2013
	€ 235.778	€ 221.074	€ 159.630
Incarichi di amministratore e relativo trattamento economico complessivo	Nominativo	Carica	Trattamento ec.
	Lanfranchi Alessandro	Presidente	€ 1.800,00
	Busi Stefano	Vice Presidente	€ 800,00
	Cherubelli Monia	Consigliere	€ 500,00
	Manifesti Egidio	Consigliere	€ 500,00
	Moretti Antonio	Consigliere	€ 500,00

PADANIA ACQUE GESTIONE SPA			
Ragione sociale	Padania Acque Gestione Spa Via Macello n. 14 26100 Cremona		
Quota di partecipazione	0,2011%		
Durata	31/12/50		
Risultati di bilancio	2011 € 183.772	2012 € 134.992	2013 € 225.110
Incarichi di amministratore e relativo trattamento economico complessivo	Nominativo	Carica	Trattamento ec.
	Barbati Ercole	Presidente	€ 2.277,00
	Ferrari Enrico	Vice Presidente	rinuncia
	Perolini Alessandro	Vice Presidente	€ 841,50
	Capelli Orielle	Consigliere	€ 841,50
	Lanfranchi Alessandro	Consigliere	€ 841,50

SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO SPA			
Ragione sociale	Società Cremasca Reti e Patrimonio Spa Via Del Commercio n. 29 26013 Crema (CR)		
Quota di partecipazione	0,146%		
Durata	31/12/2050		
Incarichi di amministratore e relativo trattamento economico complessivo	Nominativo	Carica	Trattamento ec.
	Moro Pietro	Presidente	€ 1.625,00
	Borsieri Francesco	Vice Presidente	€ 1.125,00
	Cervieri Stefania	Consigliere	€ 625,00
	Calderara Fabio	Consigliere	€ 625,00
	Magarini Ivano	Consigliere	€ 625,00

Come da numero 2) – [C] delle premesse della presente deliberazione, gli aspetti / elementi / fattori in base ai quali ogni società / partecipazione societaria viene sottoposta a verifica sono i seguenti:

a) non indispensabilità rispetto alle finalità istituzionali dell'Ente;

b) numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) per attività diverse dai servizi pubblici (alla luce di quanto alla successiva lettera d), gestione analoga o simile a quella svolta da altri enti o società partecipati dal Comune;

d) per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, possibilità di aggregazione tra società;

e) ristrutturazione degli organi di amministrazione e controllo, nel senso della riduzione del numero dei componenti e dei relativi compensi;

f) contenimento dei costi di funzionamento delle strutture aziendali;

Per singola società / partecipazione societaria e per singolo aspetto / elemento / fattore si sviluppano le seguenti considerazioni.

1) - 2) PADANIA ACQUE SPA – PADANIA ACQUE GESTIONE SPA

a)

Padania Acque Gestione Spa è il soggetto affidatario *in house* del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale di riferimento ai sensi della LR 26 / 2003 e del D. Lgs. n. 152/2006.

Il Comune non dispone più della diretta competenza in materia di affidamento del servizio idrico, ma esercita esclusivamente i propri diritti quale azionista della società.

In relazione a quanto sopra, il Comune deve obbligatoriamente mantenere la propria quota di partecipazione nella società sin quando essa sia affidataria in *house* del servizio.

A titolo di razionalizzazione societaria già in corso, si evidenza che è in fase di attuazione la procedura di fusione ex art. 2501 e ss. C.C., con incorporazione di Padania Acque Gestione Spa in Padania Acque Spa; le due società si sono originate dalla scissione ex art. 2506 e ss. C.C. in forza delle previsioni, oggi superate, ex art. 35, comma 1 Legge n. 448/2001 (con ricomposizione della separazione societaria tra proprietà di reti, impianti, dotazioni infrastrutturali e gestione / erogazione del servizio); l'operazione risponde all'obbligo di realizzazione del gestore unico sull'intero ambito territoriale ottimale ai sensi degli artt. 147, 149bis, e 172 D. Lgs. n. 152/2006, come modificati ed integrati dal D.L. 133/2014 convertito in Legge 164/2014.

Come da comunicazione di Padania Acque Spa dell'11.03.2015 n. PAG/U/2015/2912 di protocollo, è possibile derivare i seguenti ipotizzabili risparmi: dal venir meno di un organo amministrativo, di un organo di controllo e di un incarico di revisione legale il risparmio dovrebbe essere nell'ordine di euro 200.000; dall'integrazione delle due società risulterebbero ipotizzabili risparmi per costi di staff nell'ordine di euro 100.000.

b)

La società risultante dalla fusione ha un numero di amministratori inferiore a quello dei dipendenti.

c)

La società non svolge, né si può porre il caso, gestioni analoghe o simili a quella svolte da altri enti o società partecipati dal Comune.

d)

Data la natura di società d'ambito, non pare porsi il tema dell'aggregazione con altre società pubbliche, fermo quanto sopra esposto sub a) relativamente alla fusione in corso di attuazione, tematica peraltro indipendente dalla competenza istituzionale del Comune singolarmente considerato.

e) ristrutturazione degli organi di amministrazione e controllo, nel senso della riduzione del numero dei componenti e dei relativi compensi

Come da comunicazione di Padania Acque Spa dell'11.03.2015 n. PAG/U/2015/2912 di protocollo, è possibile derivare i seguenti ipotizzabili risparmi: dal venir meno di un organo amministrativo, di un organo di controllo e di un incarico di revisione legale il risparmio dovrebbe essere nell'ordine di euro 200.000.

Dalla successiva integrazione di altri rami patrimoniali idrici in capo ad alcune società operanti in ambito provinciale, come da precedente lettera a), sarà certamente possibile ottenere ulteriori risparmi a livello di sistema.

Oltre a quanto già esposto sopra sub a) in termini di risparmi, in materia di numero di amministratori, le società debbono rispettare quanto previsto dall'art. 1, comma729 e dall'art. 4, commi 5 e 4 D.L. 95/2012, di seguito riportato.

729. Il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali, non può essere superiore a tre, ovvero a cinque per le società con capitale, interamente versato, pari o superiore [ad euro 2 milioni] ...

In materia di compensi agli amministratori, alle due società si applica quanto previsto dal vigente art. 4, commi 5 e 4 D.L. 95/2012 (come da ultimo intervento ex art. 16, comma 1 D.L. 90/2014):

4. Fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente [tra altri, dal Comune] ... , che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero fatturato devono essere composti da non più di tre membri .... A decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013. ...

5. Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge e fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle altre

società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, devono essere composti da tre o da cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte. A tali società si applica quanto previsto dal secondo periodo del comma 4, ex art. 16, comma 2 D.L. 90/2014, fatto salvo quanto previsto in materia di limite ai compensi. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Inoltre, in materia di compensi agli amministratori le società debbono rispettare quanto previsto dall'art. 1, comma 725 Legge 296/2006, di seguito riportato.

725. Nelle società a totale partecipazione di comuni ..., il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il presidente al 70 per cento e per i componenti al 60 per cento delle indennità spettanti ... al sindaco ai sensi dell'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta ferma la possibilità di prevedere indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili e in misura comunque non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dalle società indicate nel primo periodo del presente comma.

726. Nelle società a totale partecipazione pubblica di una pluralità di enti locali, il compenso di cui al comma 725, nella misura ivi prevista, va calcolato in percentuale della indennità spettante al rappresentante del socio pubblico con la maggiore quota di partecipazione e, in caso di parità di quote, a quella di maggiore importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici.

Quanto al compenso del Collegio Sindacale delle due società, si dovrebbe applicare quanto previsto dall'art. 6, comma 6 DL 78 / 2010:

6. ... nelle società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento dalle amministrazioni pubbliche, il compenso di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo e' ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Il Comune, per quanto di competenza e tenendo conto della dimensione della propria quota societaria, proporrà nelle appropriate sedi societarie che si prevedano azioni di contenimento degli oneri riferibili agli organi di amministrazione e controllo, nel rispetto delle norme sopra individuate.

f) contenimento dei costi di funzionamento delle strutture aziendali

Dall'integrazione di Padania Acque Spa e Padania Acque Gestione Spa risulterebbero ipotizzabili risparmi per costi di staff nell'ordine di euro 100.000.

Dalla successiva integrazione di altri rami patrimoniali idrici in capo ad alcune società operanti in ambito provinciale, come da precedente lettera a), sarà certamente possibile ottenere ulteriori risparmi a livello di sistema.

3) SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO SERVIZI

a)

Il Comune può ben essere titolare di società di svolgimento di servizi pubblici locali (ex art. 3, comma 27 e seguenti Legge 244/2007), quale è il ciclo dei rifiuti (come da LR 26 / 2003 e DLgs 152 / 2006), di cui la società affidataria opera mediante Linea Gestioni.

b)

La società ha un numero di amministratori inferiore a quello dei dipendenti.

c)

La società non svolge gestioni analoghe o simili a quella svolte da altri enti o società partecipati dal Comune.

d)

La società patrimoniale interamente pubblica con scadenza anno 2050 è attualmente interessata da processi di riorganizzazione ai fini di una semplificazione societaria e di una razionalizzazione dei costi..

e) ristrutturazione degli organi di amministrazione e controllo, nel senso della riduzione del numero dei componenti e dei relativi compensi

In materia di numero di amministratori, la società deve rispettare quanto previsto dall'art. 1, comma 729, di seguito riportato.

729. Il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali, non può essere superiore a tre, ovvero a cinque per le società con capitale, interamente versato, pari o superiore [ad euro 2 milioni].

Inoltre, in materia di compensi agli amministratori la società deve rispettare quanto previsto dall'art. 1, comma 725 Legge 296 / 2006, di seguito riportato.

725. Nelle società a totale partecipazione di comuni ..., il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il presidente al 70 per cento e per i componenti al 60 per cento delle indennità spettanti ... al sindaco ai sensi dell'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta ferma la possibilità di prevedere indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili e in misura comunque non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dalle società indicate nel primo periodo del presente comma.

Il Comune, per quanto di competenza e tenendo conto della dimensione della propria quota societaria, proporrà nelle appropriate sedi societarie che si prevedano azioni di contenimento degli oneri riferibili agli organi di amministrazione e controllo, nel rispetto delle norme sopra individuate.

f) contenimento dei costi di funzionamento delle strutture aziendali

Il Comune, per quanto di competenza e tenendo conto della dimensione della propria quota societaria, proporrà nelle appropriate sedi societarie che si prevedano azioni di contenimento dei costi di funzionamento delle strutture aziendali.